

Tribunale di Mantova, 24 novembre 2009 – Est. Bernardi.

Processo civile – Prova – Registrazione fonografica eseguita clandestinamente – Utilizzabilità – Condizioni.

Dati sensibili – Trattamento – Rivelazione a terzi della patologia di cui il malato è affetto – Illiceità – Sussistenza.

Dati sensibili – Illecito trattamento – Danno non patrimoniale – Sussistenza.

Danno non patrimoniale – Prova presuntiva – Ammissibilità – Fattispecie.

La registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti ad opera di un soggetto che sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente e che può essere utilizzata come fonte di prova. (mb) (riproduzione riservata)

La rivelazione a terzi (nel caso di specie datore di lavoro) da parte del medico della esatta patologia di cui il malato risulta affetto costituisce trattamento di dato sensibile da considerarsi illecito ai sensi degli artt. 4, 22 comma 8, e 26 comma 5, del d.lgs. 196/2003. (mb) (riproduzione riservata)

In conseguenza dell'illecito trattamento di dati sensibili spetta alla persona i cui dati personali sono stati divulgati il risarcimento del danno non patrimoniale atteso che la risarcibilità di tale pregiudizio è prevista direttamente dalla legge (cfr. art. 15 del d.lgs. 196/2003). (mb) (riproduzione riservata)

Debbono ritenersi provati, in via presuntiva, l'ansia e il patema d'animo direttamente conseguenti alla indebita divulgazione a terzi di un dato sensibile stante la preoccupazione sia di una lesione della propria immagine sia del fatto che la diffusione di tale dato possa pregiudicare o anche solo rendere più difficoltoso il reperimento di un'occupazione lavorativa. (mb) (riproduzione riservata)

IL CASO.it

omissis

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 16-9-2008 la ricorrente sosteneva a) di essere affetta, fra l'altro, da sindrome ansiosa con sintomatologia depressiva e che i medici dell'INPS, a seguito di ripetuti controlli, avevano riconosciuto che la stessa si trovasse in condizioni tali da non poter riprendere l'attività lavorativa; b) di essersi recata il giorno 15-3-2006 unitamente al compagno, M. S., presso l'ambulatorio medico dell'INPS al fine di ottenere una certificazione attestante gli effetti prodotti dai farmaci che le erano stati prescritti; c) che in quella occasione, il medico, dott. Y X, le aveva detto di essere stata più volte contattata dal datore di lavoro dell'istante il quale pretendeva di ottenere notizie sullo stato di salute della dipendente ed era intenzionato a consegnarle la lettera di licenziamento; d) che la dott. Y si era fatta dare il numero telefonico del datore di lavoro onde tentare una mediazione fra essa istante che insisteva per avere un prolungamento della malattia ed il datore di lavoro che, come detto, era intenzionato a licenziarla; e) che il medico aveva contattato in sua presenza il datore di lavoro rivelandogli la patologia di cui soffriva senza tuttavia avere ottenuto alcuna autorizzazione dalla paziente; f) che la divulgazione della natura della malattia di cui era affetta costituiva un illecito trattamento di dati sensibili ai sensi del d. lgs. 20-6-2003 n. 196; g) che nell'agosto del 2006 essa era stata licenziata dal datore di lavoro per

superamento del periodo di comporto e che, dopo tale accadimento, non era più riuscita a condurre l'esistenza in modo normale né era stata in grado di reperire altra sistemazione lavorativa: alla luce di tali premesse la ricorrente chiedeva di essere risarcita di tutti i danni, patrimoniali e non, arrecati al diritto alla protezione dei dati personali, all'identità, all'immagine ed alla riservatezza deducendo a tal fine alcuni capitoli di prova orale e depositando una cassetta audio contenente la registrazione dell'incontro avvenuto in data 15-3-2006 fra essa, il suo compagno e la dott. Y.

IL CASO.it

Si costituiva la dott. Y che chiedeva il rigetto della domanda: in particolare essa negava di essersi resa responsabile della violazione contestata, evidenziava che la telefonata al datore di lavoro, peraltro di contenuto generico, era avvenuta con il consenso della istante ed affermava che tale prova era inammissibile perché realizzata fraudolentemente in violazione del diritto alla riservatezza del medico e dello specifico precetto penale previsto dall'art. 617 c.p. e, comunque, che la registrazione del colloquio era inutilizzabile perché non intelligibile.

La difesa della resistente evidenziava inoltre che nessun danno era stato cagionato all'istante e che W Z era stata licenziata solamente nell'agosto del 2006 per superamento del periodo di comporto ed inoltre, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna della ricorrente al risarcimento del danno per essere stata vittima di una intercettazione illegittima.

Esperita l'istruttoria orale e sentita alla presenza delle parti la registrazione del colloquio telefonico, la causa, trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, veniva discussa all'udienza del 24-11-2009 all'esito della quale veniva data lettura del dispositivo.

La domanda è fondata e merita accoglimento.

Premesso che, ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. 196/2003, per trattamento si intende anche la comunicazione di dati personali e che costituiscono dati sensibili quelli idonei a rivelare lo stato di salute, va osservato che dall'istruttoria esperita è emerso che i fatti si sono effettivamente svolti secondo la narrazione effettuata dalla ricorrente.

Preliminarmente occorre esaminare la questione della utilizzabilità della registrazione audio realizzata dalla ricorrente all'insaputa della resistente.

In proposito va rammentato che la giurisprudenza si è da tempo orientata nel senso che la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 25 ottobre 2007; Cass. Pen. 11 aprile 2007, n. 16886; Cass. Pen. 9 febbraio 2005, n. 12189; Cass. Pen. S.U. 28 maggio 2003, n. 36747; Cass. 11 settembre 1996, n. 8219; Cass. 11 dicembre 1993, n. 12206): da ciò deriva che tale riproduzione meccanica può essere utilizzata come fonte di prova e a tal riguardo va osservato da un lato che la resistente non ha mai negato di avere avuto un colloquio telefonico con il datore di lavoro della W durante l'incontro del 15-3-2006 (peraltro dalla audizione del nastro si distingue chiaramente la digitazione da parte della dr. Y del numero telefonico del datore di lavoro secondo le indicazioni verbali fornite in quel momento dalla ricorrente) e, dall'altro, che la qualità della registrazione è sufficientemente chiara essendo possibile percepire la gran parte delle parole profferite sicché non vi sono dubbi né in ordine alla identità dei partecipanti all'incontro né in ordine al contenuto delle frasi pronunciate.

Ciò premesso va che dalla registrazione fonografica in questione si può distintamente percepire come la dott. Y, durante la visita, abbia contattato al telefono il datore di lavoro della ricorrente ed abbia chiaramente riferito che W Z era affetta da sindrome depressiva (tale espressione, va sottolineato, è esattamente quella che poi figura nei certificati di diagnosi per indennità di malattia redatti dalla dr. Y per l'INPS ai sensi dell'art. 2 del d.l. 663/1979 e successive modifiche, prodotti dalla difesa della ricorrente), in tal modo indebitamente rivelando la esatta patologia di cui la paziente risultava affetta (cfr. artt. 22 co. 8 e 26 co. 5 del d. lgs. 196/2003).

Occorre inoltre aggiungere che dalla registrazione è possibile percepire come a fronte della immediata contestazione della paziente circa il fatto che fosse stata rivelata la sua patologia la dr. Y abbia sostanzialmente riconosciuto la circostanza giustificandola con la necessità di tentare di risolvere il contrasto fra la W ed il datore di lavoro che il medico sapeva essere intenzionato a intimare il licenziamento.

IL CASO.it

Va poi aggiunto che la rivelazione al datore di lavoro della specifica patologia riscontrata

all'istante è stata confermata dal teste M. S., presente al momento dei fatti, di cui deve escludersi l'incapacità (tempestivamente dedotta dalla difesa della resistente ex art. 246 c.p.c.) atteso che, oltre a non essere provato che costui fosse a conoscenza dell'iniziativa della ricorrente, la registrazione del colloquio non integra alcuna violazione di legge, sicché costui non ha alcun interesse a partecipare al giudizio; quanto invece all'attendibilità delle sue dichiarazioni le stesse, seppure con qualche incertezza verificatasi nel corso dell'esame e di cui è stato dato atto a verbale, hanno trovato piena conferma nella registrazione audio.

Deve poi essere escluso che la istante avesse assentito alla divulgazione da parte del medico della natura della malattia essendosi la W limitata a consentire che la dott. Y contattasse il datore di lavoro e spiegasse che non era in grado di riprendere il lavoro mentre, come si desume dalla registrazione, la resistente senza alcun preavviso o richiesta di assenso, rivelò al datore di lavoro, nel corso del colloquio, il dato sensibile in questione (il cui trattamento richiede, peraltro, il consenso scritto dell'interessato: v. art. 23 co. 4 del d. lgs. 196/2003).

In conseguenza dell'illecito commesso spetta alla ricorrente il risarcimento del danno anche non patrimoniale atteso che la risarcibilità di tale pregiudizio è prevista direttamente dalla legge (cfr. l'art. 15 del d. lgs. 196/2003).

IL CASO.it

Rammentato che il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno-conseguenza che deve essere allegato e provato e che, per la prova della sua sussistenza, è possibile avvalersi delle nozioni di comune esperienza e delle presunzioni (cfr. Cass. S.U. 11 novembre 2008, n. 26972; Cass. 16 febbraio 2009, n. 3677), occorre osservare che la sofferenza di un danno non patrimoniale, avendo natura meramente psicologica, non è suscettibile di ricevere una obiettiva dimostrazione ma si verifica nella normalità dei casi, secondo l'id quod plerumque accidit, consequenzialità che può anche non sussistere ove emergano circostanze atte a dimostrare che quel nocumento non si è verificato.

Nella fattispecie in esame possono ritenersi provati, in via presuntiva, l'ansia e il patema d'animo direttamente conseguenti alla divulgazione a terzi (peraltro uno stretto parente) di un dato sensibile cui ha fatto seguito la preoccupazione sia di una lesione della propria immagine sia del fatto che la diffusione del dato potesse pregiudicare o anche solo rendere più difficoltoso il reperimento di un'occupazione lavorativa.

In conseguenza della circostanza che la comunicazione è avvenuta in una sola occasione e, indubbiamente, in un particolare contesto nonché della natura particolarmente sensibile del dato illegittimamente comunicato, si liquida, in via equitativa, il danno non patrimoniale subito nella somma (comprensiva di interessi e rivalutazione) di € 1.500,00 cui debbono aggiungersi gli interessi legali a far data dalla sentenza sino al saldo definitivo rilevandosi che, nell'ambito della valutazione equitativa del danno, è consentito al giudice inglobare in un'unica somma, insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione monetaria (cfr. Cass. 20 aprile 2007, n. 9515), precisandosi che nessun altro pregiudizio di natura non patrimoniale risulta sia stato sofferto dalla istante.

Deve invece escludersi che, in conseguenza della vicenda così come ricostruita, l'istante abbia patito un danno patrimoniale non avendone dato prova ed anzi emergendo dagli atti sicuri indici in senso contrario posto che il licenziamento è avvenuto per superamento del periodo di comporto ben cinque mesi dopo i fatti di causa né tale atto risulta essere stato impugnato sicché se ne deve presumere la legittimità.

Da ultimo nessuna prova sussiste in ordine al fatto che, a causa della comunicazione al datore di lavoro della esatta patologia di cui l'istante era affetta, la stessa non sia stata in grado di reperire una diversa sistemazione lavorativa ed anzi il tempo trascorso fa presumere che la causa di ciò debba attribuirsi o alla volontà della ricorrente o alle sue obiettive condizioni di salute.

Infine poiché l'attrice effettuando la registrazione del colloquio con il medico non ha violato, come sopra precisato, alcuna disposizione di legge, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla resistente.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede:

IL CASO.it

condanna Y X a risarcire il danno patito dalla ricorrente liquidato nell'importo onnicomprensivo di € 1.500,00 oltre ad interessi legali a far data dalla sentenza sino al saldo

definitivo;

rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla resistente;

IL CASO.it

condanna la resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite liquidandole in complessivi € 1.700,00 di cui € 1.000,00 per onorari ed € 750,00 per diritti oltre al rimborso forfetario delle spese ex art. 14 T.P., IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Mantova il 24 novembre 2009.